

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 2 del 13/01/2014

Determina n° 02 del 13/01/2014

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia ex dipendente Granio ~~Angelo~~ c/ AMAT: presa atto sentenza e decisioni conseguenti.

Allegati:

All. 1) nota del 19/12/2013 a firma dell'Avvocato Luca Andrisani;

All. 2: sentenza n° 7934 emessa in data 10/12/2013 dal Tribunale di Taranto

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con ricorso giudiziario, notificato in data 17/06/2011, l'allora dipendente, Sig. Granio Nicola, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, ha chiesto al Tribunale di Taranto di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di retrocessione irrogato dall'AMAT con nota del 04/05/2010, condannando l'Azienda a reintegrarlo nel profilo professionale posseduto e a corrispondergli le differenze retributive maturate e maturande dalla data di retrocessione fino alla reintegrazione.

La Società, rappresentata dall'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto, si è costituita in giudizio ed ha respinto le pretese di controparte, in fatto e diritto.

Tuttavia, con propria nota del 19/12/2013, registrata al protocollo aziendale in data 31 dicembre 2013, prot. n° 21'088 (All. 1), il legale aziendale ha comunicato che il giudizio in esame si è concluso all'udienza del 10/12 u.s. con esiti sfavorevoli per la Società ed ha trasmesso, unitamente alla predetta nota, la sentenza n° 7934 (All. 2), con cui il Dott. De Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha deciso quanto segue:

- 1) annullato il provvedimento di retrocessione ex art. 44 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 comminato al Sig. Granio Nicola con nota aziendale del 04/05/2010;
- 2) condannato l'AMAT a liquidare in favore del ricorrente le differenze retributive maturate nel periodo della illegittima retrocessione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto;
- 3) condannato l'AMAT, altresì, a rifondere le spese di causa, liquidate in € 2'250,00 per compensi professionali, con distrazione a favore del procuratore anticipante, Avvocato Massimiliano Del vecchio

La predetta sentenza è stata notificata dall'Ufficiale giudiziario al protocollo aziendale, in forma esecutiva, in data 03/01/2014, su richiesta del legale di controparte.

Tanto premesso, al fine di evitare azioni esecutive, si propone di procedere immediatamente al pagamento delle spese legali a favore dell'Avvocato Del Vecchio, dichiaratori anticipatario, autorizzando, altresì, l'Ufficio competente a calcolare le differenze retributive dovute al Sig. Granio per il periodo compreso dal 16/05/2010 (ossia dalla data in cui è stato retrocesso al parametro retributivo 158, in luogo del 183 originariamente posseduto) fino al 29 febbraio 2012, quale data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tenuto conto che nella nota del 19/12/2013 sopra citata il legale aziendale, Avvocato Andrisani, ha sottolineato che, dalla lettura della sentenza, emergono ampie ragioni di impugnazione ed indubbi margini di riforma in grado di appello, si propone altresì di proporre appello, disponendo, quindi, il pagamento delle somme dovute con espressa riserva di ripetizione all'esito del gravame.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della sentenza n° 7934 emessa in data 10/12/2013 dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'ambito della controversia promossa dal Sig. Granio Nicola avverso il provvedimento di retrocessione emesso con nota aziendale del 04/05/2010;
2. di dare mandato agli Uffici competenti, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, di eseguire la sentenza in esame, liquidando, pur con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio d'appello, al sol fine, quindi, di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, e più precisamente:
 - A) le differenze retributive, a favore del Sig. Granio Nicola, tra il parametro retributivo 158 ed il parametro retributivo 183, per il periodo compreso dal 16/05/2010 al 28/02/2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo;
 - B) le spese di processuali a favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, liquidate in complessivi € 2'250,00, oltre IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge.
3. di incaricare, per continuità di mandato difensivo, l'Avvocato Luca Andrisani, del Foro di Taranto, di proporre appello, nei termini di legge, avverso la predetta sentenza.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 21 gennaio 2014 16.38
A: PEC Area Personale (areapersonale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Affari generali (affarigenerali@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 02/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 2 del 13-01-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 2/2014.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 13 gennaio 2014 16.47
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato (n. 2/2014)
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 2 del 13-01-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la/le seguente/i proposta/e di determinazione/i dell'Amministratore delegato:

➤ n. 02 del 13/01/2014;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la/le stessa/e diverrà/anno esecutive tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 21 gennaio 2014 16.42
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato nn. 01/2014, 02/2014 e 03/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 1 del 09-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 2 del 13-01-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 3 del 13-01-2014.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 01 del 09/01/2014;
- n. 02 del 13/01/2014;
- n. 03 del 13/01/2014;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

2013

Repubblica italiana

Copia

N. 4934 SEN
N. 4221/11 R.G.
N. 41136/13 CRO

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione
monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha
emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n.
4221/2011 r.g., decisa nell'udienza del 10.12.2013, promossa da
Granio Nicola, con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;

ricorrente

contro

Amat spa, con l'avv. Luca Andrisani;

convenuta

avente ad oggetto: *retrocessione e trasferimento*.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 16.5.2011, Granio Nicola chiedeva
annullarsi la sanzione disciplinare della retrocessione comminata
dall'Amat spa il 4.5.2010 e il conseguente trasferimento disposto
il 6.5.2010 e condannarsi l'Amat spa alla reintegrazione nella
qualifica e nelle mansioni precedenti e al pagamento delle
differenze retributive conseguenziali.

Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la
domanda.

Amat
Tribunale per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 92
del 03 GEN. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata.

L'illecito ascritto all'istante, come si rileva dalla contestazione disciplinare del 25.3.2010, consiste nell'avere omesso la notte del 13.3.2010, mentre presidiava la portineria del deposito aziendale, di segnalare alle forze dell'ordine che l'altro portiere Chiarelli Giuseppe sottraeva gasolio dagli autobus aziendali, travasandolo in alcune taniche che caricava nel cofano della propria autovettura parcheggiata all'interno del deposito.

Con successiva comunicazione del 4.5.2010, la convenuta ha comminato all'istante la sanzione della retrocessione al parametro 158 per violazione dell'art. 44 co. 1 n. 3) del regolamento allegato A) al r.d. 8.1.1931 n. 148.

Tale norma stabilisce che *“si incorre nella retrocessione per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda”*.

Ebbene, nel caso in esame, riferendosi la contestazione ad un singolo episodio, deve senz'altro escludersi la configurabilità di una trascuratezza *“abituale”*; se così è, perché la trascuratezza sia

sanzionabile con la retrocessione è necessario che abbia recato "*grave danno all'azienda*".

Ebbene, nessun cenno a un grave danno all'azienda è contenuto nella lettera di contestazione disciplinare, né nella comunicazione della sanzione.

In ogni caso, nessun grave danno è configurabile in concreto.

Ciò in quanto il Chiarelli è stato arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato dai carabinieri, presenti *in loco* per un servizio investigativo, i quali – come attestato dai relativi verbali in atti – hanno contestualmente provveduto al sequestro e restituzione del materiale.

In ogni caso, la quantità del gasolio sottratto, pari a 155 litri, per un valore commerciale approssimativamente stimabile in misura di poco superiore ad euro 250,00, non integra, anche in relazione alla qualità della convenuta, un danno economico connotato dal requisito della gravità: deve pertanto escludersi anche un grave pregiudizio meramente potenziale.

Né appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega la rilevanza della entità del danno ai fini della giusta causa del licenziamento del lavoratore che si sia impossessato di beni aziendali, per l'ovvia considerazione che, nel caso in esame, è la stessa legge, come detto, a richiedere espressamente un "*grave*"



danno all'azienda" quale elemento costitutivo del fatto illecito punibile con la retrocessione.

L'impugnata sanzione disciplinare deve pertanto essere annullata, così come il conseguente "trasferimento" dell'istante dal deposito aziendale alla palazzina tecnica con mansioni di commesso; deve altresì condannarsi la convenuta a reintegrare l'istante nelle precedenti mansioni o in altre equivalenti e a pagare le differenze retributive maturate nel periodo di illegittima retrocessione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali *ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.* decorrenti dal giorno della maturazione del diritto.

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e si liquidano come da dispositivo, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P.q.m.

annulla il provvedimento di retrocessione comminato all'istante il 4.5.2010 e il successivo "trasferimento" disposto il 6.5.2010 e condanna la resistente a reintegrare l'istante nelle mansioni in precedenza svolte o in altre equivalenti e a pagare in suo favore le differenze retributive maturate nel periodo della illegittima retrocessione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno dalla maturazione del diritto; condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro



2.250,00 per compensi professionali, con distrazione in favore del
procuratore anticipante avv. Massimiliano Del Vecchio.

Taranto, 10.12.2013.

Il giudice



COVILE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto 19 DIC. 2013

IL Funzionario Giudiziario
f.to dott. Pierpaolo Chiarelli

E' copia fotostatica, in n° 5 facciate, conforme all'originale, che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di QW - M. Del Vecchio

Taranto 19 DIC. 2013

IL Funzionario Giudiziario
f.to dott. Pierpaolo Chiarelli

V.to per autentica

Taranto 19 DIC. 2013

IL Funzionario Giudiziario

dott. Pierpaolo Chiarelli

Pierpaolo Chiarelli



RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in

Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a ~~mezzo~~ posta

man di Stasolea Lorenzo
dipendente addetto alla redazione degli
atti, te -

TA, 03.01.2014

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DI TARANTO
D.ssa Maria Rita NICOLACI
Funzionario UNEP

CORTE DI APPELLO
DI TARANTO
Via NICOLACI
657 UNEP

Avv. Luca Andrisani
Avv. Ugo Francesco Chimienti
Avv. Claudia D'Ippolito
Avv. Maria Quaranta
Avv. Ivan Zaccaria
Dr. Arcangelo Pastore
Dr.ssa Anna Di Cristo
Dr.ssa Anna Grottola

Taranto, 19 dicembre 2013

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

Raccomandata

Alla c.a. del Sig. Presidente

Oggetto: A.M.A.T. S.p.A. / GRANIO NICOLA
Tribunale di Taranto - Sez. Lavoro - Dr. L. De Napoli - R.G. 4221/11.

Mi riferisco al giudizio per comunicarVi che alla scorsa udienza del 10/12 la causa è stata discussa e decisa.

La sentenza contestuale (nr. 7934/2013), depositata dopo la discussione al termine dell'udienza ma resa disponibile solo dopo alcuni giorni dalla Cancelleria, è stata purtroppo sfavorevole alle ragioni della Società.

Il Tribunale, con sorprendente valutazione del caso concreto, in contrasto con la vastissima produzione giurisprudenziale formatasi in ipotesi analoghe, ha ritenuto non sussistere nel caso di specie un "grave danno" per l'azienda, sanzionabile con la retrocessione applicata al Granio, e quindi ha accolto il ricorso.

Comprenderete senz'altro, dalla lettura della decisione in discorso (che allego in copia) oltre che da queste brevi righe, che nel caso di specie vi sono ampie ragioni di impugnazione della sentenza ed indubbi margini di riforma in grado di appello.

Vi chiedo pertanto di comunicarmi a stretto giro se Vi è interesse della Società all'impugnazione della sentenza e se vi è conferma dell'affidamento dell'incarico al sottoscritto.

PARTITA IVA 02123090736

CONSOCIATO ALLO STUDIO DEL PROF. AVV. FRANCESCO SAVERIO FRASCA
VIA DELLE COSTARE 11 - 81020 CASTEL MORRONE (CE) - CENTRO DIR.LE ISOLA C 2 SC. C - 80143 NAPOLI
TEL. E FAX +39 0823 399096

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21088

del 30 DIC. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

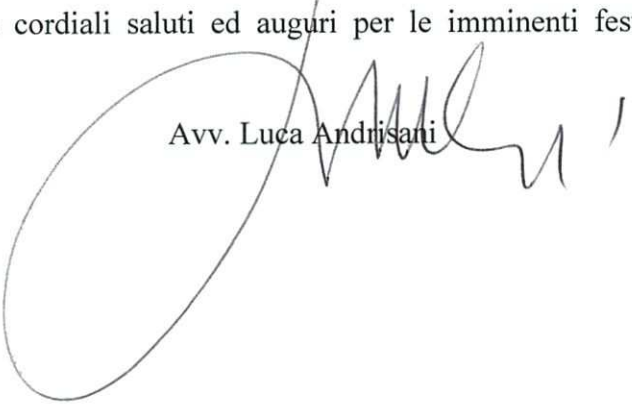
anche per il secondo grado di giudizio, in modo da consentirmi la predisposizione del ricorso in appello da depositare nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di legge.

Con separata comunicazione provvederò a farVi tenere la parcella delle competenze ad oggi maturate per l'attività svolta, che sarà redatta secondo le indicazioni ricevute al momento del conferimento dell'incarico.

Resto in attesa di cortese riscontro.

Vogliate gradire nel frattempo i più cordiali saluti ed auguri per le imminenti festività natalizie e di fine anno.

Avv. Luca Andrisani



Allegati: *ut supra*.